

## STATUTO

### 1-COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Amici di Babusongo Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve nominabile anche come " Amici di Babusongo O.n.l.u.s."

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### 2-SEDE

L'Associazione ha sede in Pioltello (MI) , Via Malaspina Torre 2. Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città del territorio nazionale.

### 3-OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza. Scopo dell'Associazione è lo sviluppo civile del villaggio rurale di Babusongo e delle zone limitrofe (Kasai Occidentale – Repubblica democratica del Congo) da realizzarsi con la promozione dell'istruzione, dell'assistenza medica e con il miglioramento delle capacità agricole ed artigiani locali.

Particolare attenzione verrà data ai bambini ed alle donne.

I mezzi utilizzati saranno il travaso di esperienze tecniche, organizzative e sociali ed anche l'invio di strumenti di lavoro ed aiuto finanziario.

L'Associazione promuoverà ed incoraggerà iniziative dirette all'attuazione di quanto sopra, anche mediante sovvenzioni e collaborazioni ricevute da altre Associazioni italiane e straniere..

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti od organizzazioni aventi scopo analogo, operanti in ambito nazionale o estero.

### 4-DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

### 5-SOCI

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche o giuridiche (società, enti, associazioni, ecc.) che accettano i principi e gli scopi del presente statuto. La richiesta di adesione all'associazione, che deve essere formulata per iscritto e indirizzata al Consiglio direttivo, deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti; la stessa deve essere accettata dal Consiglio direttivo.

I Soci sono di tre categorie:

- 1) Soci promotori: sono soci promotori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o con il versamento di una somma in denaro, o prestando la propria opera.
- 2) Soci ordinari: sono soci ordinari le persone, le società e gli enti, ammessi dal Consiglio Direttivo, che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa annua in denaro, fissata dall'Assemblea.
- 3) Soci sostenitori : sono soci sostenitori le persone, le società e gli enti , ammessi dal Consiglio Direttivo , che contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa mensile , fissata dall'Assemblea.

I soci cessano dalla loro qualità per morte, dimissioni scritte o per comportamento che risulti incompatibile con i principi e le finalità dell'Associazione, nonché per inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi. Chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo; l'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui il socio escluso non condivida le ragioni dell'esclusione ,può adire al Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, neanche per successione e non è rivalutabile.

## 6-RAPPORTO ASSOCIATIVO

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli aderenti hanno inoltre diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; dare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

## 7-PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dalle quote associative ;
- dai bei mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione iniziale nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- dai contributi dei soci;
  - dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse od accessorie;
  - da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  - da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
  - dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
- Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa, consultabile da tutti gli aderenti.

#### 8-BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del mese di maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### 9-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- Il Collegio dei revisori

#### 10-L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è organo sovrano. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata in modo ordinario dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio; può essere inoltre essere convocata dal presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei Consiglieri.

L'assemblea ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione , qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- provvede ad eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo;
- delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o statuto.

Sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato da almeno tre quarti degli aderenti. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione;

Tutti i soci iscritti nel libro dei soci hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, compreso le persone giuridiche, ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza .

L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso scritto ai soci, da comunicarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il luogo, giorno ed ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno; tale avviso può essere inviato tramite il servizio postale, ovvero tramite fax o posta elettronica.

Essa è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente, nel caso di indisponibilità del primo. Copia delle deliberazioni dell'assemblea è a disposizione, in ogni momento, dei Soci che ne facciano richiesta.

#### 10-CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Parroco pro-tempore della Parrocchia dei Santi Carlo ed Anna di S. Felice, Segrate (MI) è di diritto membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo provvede al buon andamento dell'associazione, esercitando tutti gli atti non riservati all'assemblea; predispone il bilancio e la relazione da presentare all'assemblea; delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sull'incompatibilità dei soci. Il Consiglio direttivo può incaricare i soci di specifiche mansioni.

In genere il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### 11-IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione è il legale rappresentante dell'associazione. Presiede con diritto di voto il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci. In caso di vacanza della presenza del Presidente, il vice Presidente in carica subentra nei compiti ordinari dello stesso periodo della vacanza suddetta. Il Presidente nomina il vice Presidente e distribuisce gli incarichi all'interno del Consiglio direttivo.

#### 12-COLLEGIO DEI REVISORI

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa, per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica e la rieleggibilità, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

#### 13-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre O.n.l.u.s. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/96 n° 662, salvo diversa denominazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

#### 14-AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima o unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### 15-ARBITRATO

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### 15-LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi in materia.